



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 12 novembre 1997, n. 521, recante il regolamento relativo a norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che prevede la costituzione di società di capitale per la gestione dei servizi per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, di istituzione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.);

VISTA la circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 20 ottobre 1999, n. 12479 AC e relativi allegati, emanata ai sensi dell'art. 17 del sopra citato regolamento;

VISTO il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265;

VISTO il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

VISTO il Codice della navigazione, come modificato nella parte aeronautica dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96 e 15 marzo 2006, n. 151;

VISTO l'Atto di indirizzo per la riforma del trasporto aereo nazionale, emanato dal Governo ed approvato dal Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2006;

VISTA la deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 38, di approvazione del documento tecnico intitolato "Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva";

VISTA la sentenza n. 51/2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – prima serie speciale – n. 12 del 12 marzo 2008, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-*nonies* della legge n. 248/2005, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza unificata, nonché dell'art. 11-*undecies*, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui, con riferimento ai piani di intervento infrastrutturale, non prevede che sia acquisito il parere della Regione interessata;

VISTA la deliberazione CIPE n. 51 del 27 marzo 2008, registrata alla Corte dei Conti il 21 maggio 2008, Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, Reg. n. 3 Economia e finanze, fg. n. 65, con la quale il CIPE, nel dare attuazione alla sopra citata sentenza n. 51/2008 e, nel recepire la richiesta espressa dalla Conferenza unificata, ha modificato il documento tecnico di cui alla delibera n. 38/2007, segnatamente al punto 5.3 – iter di approvazione – secondo capoverso, eliminando la parola «meramente» e confermando il restante testo nella sua interezza;

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTO il nuovo schema di convenzione tipo, da stipulare con le Società di gestione, per l'affidamento in concessione della gestione totale aeroportuale ex D.M. n. 521/97, predisposto e concordato dall'ENAC con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero della Difesa, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per gli Aeroporti e il Trasporto Aereo, in data 7 maggio 2009;

CONSIDERATO che il suddetto schema di convenzione tipo, opportunamente integrato con le ulteriori modifiche e/o integrazioni richieste dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero della Difesa, è stato successivamente approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per gli Aeroporti e il Trasporto Aereo, in data 2 ottobre 2009;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72 concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

VISTI gli artt. 687 e 704 del Codice della Navigazione;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC, prot. n. GENDISP-DG-0000004-P del 03/03/2017, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione dell'affidamento della gestione totale di durata trentennale degli aeroporti di Reggio Calabria e Crotona alla società S.A.CAL. S.p.A., aggiudicazione efficace previo accertamento circa l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, dell'assenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001, della mancanza di ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché previo positivo riscontro della sussistenza delle condizioni previste al punto 2.6 del disciplinare di gara, così come specificate al punto 3.2;

VISTA la nota dell'ENAC - Direzione Operazioni Sud - prot. n. ENAC-TSU-0083627-P del 11/08/2017 con la quale si attesta l'idoneità della struttura di esercizio della società S.A.CAL S.p.A. quale gestore aeroportuale presso l'aeroporto di Crotona;

VISTA la convenzione stipulata dall'ENAC con la S.A.CAL. S.p.A. in data 4 settembre 2017 (prot. n. 0088641/DG) per l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto di Crotona per la durata di anni trenta;

VISTA la nota dell'ENAC prot. n. 89840-P del 07/09/2017 con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione: Relazione A) Progetto della struttura organizzativa che sarà resa disponibile da S.A.CAL SpA ai fini della gestione della infrastruttura aeroportuale di Crotona; Relazione B) Strategie societarie finalizzate allo sviluppo dell'attività aeroportuale e previsioni di traffico per il periodo concessorio 2017 – 2046; Relazione C parte 1) Aeroporto di Crotona - Piano Trentennale degli Investimenti 2017-2046; Relazione C parte 2) Aeroporto di Crotona – Programma di manutenzione ordinaria per il mantenimento dell'efficienza delle infrastrutture aeroportuali; Relazione D) Piano Economico Finanziario Aeroporto di Crotona;

VISTA la nota dell'ENAC prot. n. 0108010-P del 24/10/2017 con la quale, tra l'altro, è stato comunicato l'esito degli accertamenti indicati nel provvedimento di aggiudicazione di cui sopra (prot. n. GENDISP-DG-0000004-P del 03/03/2017);

VISTO il decreto interdirettoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 1 in data 9 gennaio 2018, registrato dalla Corte dei Conti con n. 1-484 in data 21/03/2018, con il quale, ai sensi degli artt. 692 e 693 del Codice della Navigazione, vengono assegnati all'ENAC, a titolo gratuito, i beni del demanio aeroportuale - ramo trasporti - aviazione civile - costituenti l'aeroporto di Crotona, per il successivo affidamento degli stessi al gestore aeroportuale;

CONSIDERATO che il Decreto del Presidente della Repubblica del 17 settembre 2015, n. 201, con il quale è stato emanato il Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del Codice della Navigazione, individua l'aeroporto di Crotona tra gli aeroporti di interesse nazionale;

DECRETA

Art. 1

1. E' approvato l'affidamento in concessione alla Società S.A.CAL. (Società Aeroportuale Calabrese) S.p.A. della gestione totale dell'aeroporto di Crotona, ai sensi dell'art. 704 del Codice della Navigazione.

Art. 2

1. La durata dell'affidamento di cui all'art. 1 è determinata in anni trenta decorrenti dalla data del presente decreto ed il relativo rapporto concessorio è disciplinato dalla convenzione stipulata in data 4 settembre 2017 prot. n. 0088641/DG tra l'E.N.A.C. e la S.A.CAL. (Società Aeroportuale Calabrese) S.p.A. per l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto di Crotona, resa esecutiva per effetto del presente decreto.

Roma,

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE